



S E N T E N Z A N . 1 3 9 / 2 0 2 5

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O

L A C O R T E D E I C O N T I

S E Z I O N E G I U R I S D I Z I O N A L E R E G I O N A L E P E R L A C A M P A N I A

in persona del giudice monocratico Eugenio MUSUMECI ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

riguardo al giudizio pensionistico iscritto nel registro di segreteria con il n° 74204

P R O P O S T O D A

(OMISSIS), nato a (omissis) rappresentato e difeso dall'avv. Ferdinando Gelo (del foro di Napoli), nonché elettivamente domiciliato a Pozzuoli (NA) in traversa Maroder n° 3 presso lo studio del difensore stesso;

C O N T R O

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del presidente *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Di Ronza (iscritto nell'elenco speciale annesso all'albo degli avvocati presso il tribunale di Napoli), nonché elettivamente domiciliato a Napoli in via Medina n° 61 presso il Coordinamento Regionale Legale INPS per la Campania;

E C O N T R O

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso da due dipendenti dell'ufficio II della direzione generale per le risorse umane e finanziarie del dipartimento per le risorse, l'organizzazione e innovazione digitale, nonché elettivamente domiciliato presso la sede di quell'ufficio a Roma in viale Trastevere n° 76/A.

§ § §

F A T T O

1. Con ricorso depositato presso questa Sezione il 28 dicembre 2023 Fabrizio (omissis), ex dirigente del Ministero dell'Istruzione e del Merito (in sigla: MIM) cessato dal servizio il 31 luglio 2023, ha lamentato che la pensione di anzianità, attribuitagli dall'indomani, era stata calcolata con il sistema misto anziché con quello retributivo: perché il MIM non aveva mai emesso il provvedimento concernente il riscatto del periodo quadriennale di durata legale del corso di laurea in giurisprudenza, dal 1° novembre 1974 al 31 ottobre 1978, nonostante l'istanza da lui presentata a quel fine il 15 settembre 1981.

Perciò l'odierno ricorrente ha domandato l'accertamento del proprio diritto al suddetto riscatto, con conseguente ricalcolo della pensione avuto riguardo ad un'anzianità contributiva di 19 anni e 7 mesi alla data del 31 dicembre 1995.

2. Con comparsa depositata il 17 giugno 2024 si è costituito il MIM, evidenziando che il (omissis), pur avendo raggiunto nell'agosto 2021 il limite ordinamentale dei sessantacinque anni di età anagrafica, era rimasto in servizio per altri due anni onde raggiungere l'anzianità contributiva di 42 anni e 10 mesi necessaria per l'ottenimento della pensione, addirittura finendo con il travalicare di tre mesi quell'anzianità minima. Perciò il MIM ha espresso l'avviso secondo cui tale operato dell'odierno ricorrente implicasse una sua rinuncia a far valere il riscatto del periodo di durata legale del corso di laurea; ed ha eccepito la decadenza decennale dell'istanza di riscatto presentata *illo tempore* dal (omissis), sottolineando altresì come la permanenza in servizio gli avrebbe consentito di ottenere gli aumenti contrattuali previsti dal CCNL per il triennio 2022/2024, pur non ancora stipulato.

3. Con comparsa depositata il 19 giugno 2024 si è costituito l'INPS,

limitandosi ad eccepire la propria carenza di legittimazione passiva, vista l'inerzia del MIM riguardo all'istanza di riscatto attorea.

4. Con ordinanza emessa all'udienza del 1° luglio 2024 è stato assegnato alle parti termine per un ulteriore contraddittorio scritto: con conseguente deposito di memoria conclusionale il 4 ed il 23 settembre di quello stesso anno, rispettivamente da parte del (omissis), il quale ha sottolineato come fosse inevitabile proseguire il rapporto di lavoro oltre il sessantacinquesimo anno di età non avendo lui ancora raggiunto nel luglio 2021 la prevista anzianità contributiva, e del MIM.

Infine all'udienza del 25 settembre 2024 la causa è stata discussa da tutte le parti e trattenuta in decisione, con successiva lettura del dispositivo riportato in calce alla presente sentenza.

D I R I T T O

5. Innanzitutto il (omissis) ha dimostrato che il 15 settembre 1981, cioè quindici giorni dopo esser stato assunto alle dipendenze del MIM, aveva presentato all'allora Provveditorato agli studi di Modena istanza di riscatto del periodo, dal 1° novembre 1974 al 31 ottobre 1978, in cui era stato iscritto al corso di laurea in giurisprudenza presso l'università di Napoli (all. 3 al ricorso); e che, inoltre, il 26 ottobre 1978 aveva conseguito il relativo diploma di laurea (all. 2 al ricorso).

A sua volta il MIM ha prodotto (all. 4) il decreto, emesso l'8 giugno 2023, in virtù del quale il 1° agosto di quello stesso anno è stato risolto il rapporto di lavoro dell'odierno ricorrente: avendo questi compiuto il sessantacinquesimo anno di età il 10 agosto 2021 e collocandosi altresì "... la prima decorrenza utile della pensione nel mese di luglio 2023". Quindi è pacifico che, nell'estate 2021, l'anzianità contributiva del (omissis) risultasse inferiore a 42 anni e 10 mesi; mentre non è neppure dedotta l'esistenza di una sua istanza finalizzata alla protrazione del rapporto d'impiego.

6. D'altronde è impensabile e nemmeno il MIM osa affermare di aver "dimenticato" l'esistenza dell'istanza di riscatto presentata nel 1981 dal (omissis).

Se questo è vero, le odierne argomentazioni difensive del MIM si appalesano intrinsecamente contraddittorie e tali da impedirgli di postulare che la protrazione del rapporto di lavoro del (omissis), oltre la data del 10 agosto 2021 in cui questi aveva compiuto il sessantacinquesimo anno di età o comunque oltre la fine di quello stesso mese, abbia avuto quale presupposto sostanziale una sua implicita rinuncia a quell'istanza di riscatto. Infatti eccepire che a quest'ultima risultasse applicabile il termine decadenziale sancito dall'art. 47 del D.P.R. n° 639/1970, originariamente decennale e poi ridotto a tre anni, presuppone che il MIM l'abbia considerata caducata a prescindere da qualsiasi contestuale volontà del lavoratore. Né rileva che la configurabilità di quella decadenza debba senz'altro escludersi (in tal senso: Cass. n° 13630/2020): perché un *error iuris* nel quale sia incorso a suo tempo il MIM, evidentemente, non può tradursi oggi in un pregiudizio per il (omissis).

Quindi, in assenza di qualsiasi istanza di protrazione del rapporto di lavoro da questi presentata, incombeva al MIM risolvere quel rapporto: così addossando al lavoratore l'onere di invocare un provvedimento riguardo all'istanza di riscatto o, altrimenti, la protrazione del rapporto di lavoro stesso. Mentre la mera continuazione di quest'ultimo non poteva configurare "... un comportamento concludente, da cui potesse evincersi in maniera inequivoca [né] la volontà del datore di lavoro di accettare un'intempestiva opzione ..." (Cass. n° 2472/2006); né, all'inverso, la volontà del lavoratore di abdicare ad una pregressa istanza, qual era quella per cui è lite.

Infine, sebbene la protrazione del rapporto di lavoro oltre il sessantacinquesimo anno di età abbia comunque consentito al (omissis) di raggiungere un'anzianità contributiva di 42 anni e 10 mesi pur in assenza del

riscatto, nondimeno quest'ultimo, ovviamente a condizione di pagare la relativa contribuzione, manteneva e manterrebbe tuttora l'ulteriore valenza di incrementare l'anzianità contributiva dell'odierno ricorrente alla data del 31 dicembre 1995: con conseguente modifica *in melius* della pensione a lui spettante.

7. A quest'ultimo proposito, peraltro, è palese come la fattispecie per cui è lite risulti antitetica rispetto a quella contemplata dalla Corte Costituzionale nella sentenza n° 112/2024: laddove il lavoratore invocava la “neutralizzazione” di un riscatto che, a posteriori, si era rivelato a lui pregiudizievole, anziché favorevole.

8. Va da sé, infine, che la protrazione del rapporto di lavoro abbia consentito al (omissis) di fruire degli incrementi previsti dal CCNL 2022/2024: alla medesima stregua di qualsiasi altra componente retributiva connessa al materiale svolgimento del rapporto di lavoro stesso.

9. Peraltro la fin qui evidenziata fondatezza della domanda attorea si traduce esclusivamente nell'affermazione del diritto al riscatto, subordinatamente al pagamento del contributo correlato all'istanza presentata il 15 settembre 1981 dal (omissis). Mentre la riliquidazione della sua pensione costituisce un'inevitabile conseguenza di quel persistente diritto al riscatto e del successivo pagamento del relativo onere economico: riliquidazione della cui eventuale omissione, una volta posti in essere gli ulteriori passaggi conseguenti all'odierna sentenza, potrà dolersi il (omissis) stesso in un nuovo giudizio. Mentre risulterà censurabile in sede di ottemperanza una persistente omissione degli odierni resistenti nel determinare l'onere contributivo conseguente alla predetta istanza di riscatto.

P . Q . M .

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Campania, definitivamente pronunciando in relazione al giudizio n° 74204, proposto da (omissis) contro l'INPS

ed il Ministero dell'Istruzione e del Merito:

- 1) dichiara il diritto di (omissis) al riscatto del periodo di durata legale del corso di laurea in giurisprudenza, dal 1° novembre 1974 al 31 ottobre 1978, subordinatamente al pagamento del contributo correlato all'istanza da lui presentata il 15 settembre 1981;
- 2) compensa integralmente fra tutte le parti le spese di lite;
- 3) fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della presente sentenza.

Così deciso a Napoli nella camera di consiglio del 25 settembre 2024.

IL GIUDICE

(Eugenio Musumeci)

Depositata in segreteria il giorno 05.05.2025

Il Direttore della Segreteria

Maurizio Lanzilli